Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2581

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore MASSIDDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2011**(*)

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di *handicap*

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – La capacità di muoversi è sempre collegata al concetto di autonomia, e la mobilità autonoma dipende da tre fattori:

*a)* la motricità

*b)* l'orientamento;

*c)* la percezione degli ostacoli e dei pericoli.

Nel corso degli anni le disposizioni di legge o regolamentari dimostrano sempre maggiore attenzione verso i cittadini con impedimenti fisici, anche a seguito di iniziative promosse dall'Unione europea.

Con queste premesse il comma 5 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti»; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, all'articolo 6, comma 4, ha stabilito che «Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti».

Ricordo che:

*a)* spesso i semafori nei centri abitati nelle ore serali e notturne vengono disattivati, e conseguentemente anche le segnalazioni acustiche;

*b)* molti attraversamenti pedonali con semaforo sono sprovvisti di pulsante tattile;

*c)* le zone prossime all'attraversamento pedonale e gli attraversamenti pedonali stessi non sono strutturati con una pavimentazione che ne agevoli l'individuazione.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di facilitare la mobilità dei soggetti portatori di *handicap*, e in particolare dei soggetti non vedenti.».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00